

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 9 Ottobre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Fortino Avv. Vincenzo, Lopiano Dr. Michele, Leoni Dr. Roberto, – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario

- 1. APPELLO DELL'U.S. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL CALCIATORE CARROZZIERI MORIS, GIÀ TESSERATO IN FAVORE DELLA U.S. SAMPDORIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006)
- 2. APPELLO DEL CALCIATORE CARROZZIERI MORIS EX CALCIATORE U.S. SAMPDORIA S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006)

Con atto dell'8.8.2006 il Procuratore Federale, in esito all'esame della relazione dell'Ufficio Indagini relativa agli accertamenti svolti a seguito degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Genova, riguardanti una serie di gare del campionato 2004/2005 - relazione dalla quale emergeva che il calciatore Moris Carrozzieri, all'epoca dei fatti tesserato per l'U.C. Sampdoria, aveva intrattenuto un rapporto di frequentazione con una persona dedita alle scommesse su partite del campionato di calcio e che, nell'ambito di detto rapporto, al Carrozzieri era stato ripetutamente richiesto di assumere notizie presso il suo amico De Angelis, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per il Frosinone, su eventuali accordi relativi alla gara Pisa/Frosinone disputata il 15.5.2005, al fine di consentire l'effettuazione di scommesse dall'esito sicuro; che, infine, il Carrozzieri, nei giorni precedenti detta gara, aveva effettivamente contattato il De Angelis per informarsi su eventuali accordi circa l'esito della partita, riferendo poi le informazioni assunte al suo amico scommettitore - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, per rispondere di dette violazioni, il calciatore Moris Carrozzieri e l'U.C. Sampdoria S.p.A., quest'ultima a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 2, comma 4, C.G.S.*

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Carrozzeri la sanzione della squalifica per mesi due ed all'U.C. Sampdoria l'ammenda di €10.000,00.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio hanno proposto tempestivi ed autonomi gravami la società ed il calciatore deferiti, con preannunci di reclamo entrambi del 22.9.2006, cui hanno fatto seguito nei termini gli atti di impugnazione, regolarmente comunicati alla Procura Federale.

Dei due reclami, separatamente proposti, che vengono in decisione all'odierna riunione, deve essere disposta la riunione, per evidenti ragioni di connessione oggettiva ed al fine di consentirne la trattazione congiunta.

Nel proprio gravame il Carrozzeri denuncia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non risultare acquisita agli atti del giudizio l'unica prova a suo carico; estraneità ai fatti contestatigli; violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel C.G.S.; eccessività della sanzione irraggiungibile.

La società, a sua volta, si duole nel proprio reclamo che la Commissione Disciplinare non abbia considerato, dichiarando la reclamante oggettivamente responsabile della violazione ascritta al proprio tesserato, il fatto che il Carrozzeri abbia agito per finalità del tutto personali ed in violazione delle misure di prevenzione adottate dalla società per evitare che i propri tesserati tengano condotte antidoverose.

Il reclamo spiegato dal Carrozzeri non appare fondato e meritevole di accoglimento.

La difesa del calciatore incolpato ripropone nel presente giudizio le medesime argomentazioni difensive utilizzate prime cure, disattese e confutate dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, con puntuale, pregevole ed articolata motivazione, dalla quale, ad avviso di questa Commissione, non vi è motivo alcuno di discostarsi.

In particolare, emerge palesemente dagli atti di giudizio e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Carrozzeri all'Ufficio Indagini, come lo stesso fosse solito frequentare tre soggetti dediti alle scommesse sportive e come, in occasione della gara Pisa/Frosinone, egli contattò effettivamente il De Angelis per accertarsi delle intenzioni sue e dei suoi compagni di squadra circa l'atteggiamento che avrebbero tenuto nel corso della suddetta gara, al fine di favorire con le proprie informazioni privilegiate l'effettuazione di scommesse "sicure".

Nessun dubbio, inoltre, può sussistere in ordine alla consapevolezza del Carrozzeri circa l'attività di scommettitori cui erano dediti i soggetti ai quali egli veicolava le suddette informazioni, così come non appare dubitabile che tale complessiva condotta dell'incolpato, ancorché non idonea ad integrare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 7, C.G.S., non possa certo considerarsi indifferente per l'ordinamento sportivo, il quale, come correttamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare nell'impugnata decisione, anticipa soglia di rilevanza delle condotte censurabili, di talché la volontaria partecipazione all'attività degli scommettitori, ancorché limitata al reperimento di informazioni privilegiate, integra certamente la violazione della norma disciplinare contestata e dei principi ad essa sottesi.

Quanto al reclamo proposto dalla società, occorre rilevare che, ferma restando la sussistenza della responsabilità oggettiva della stessa, che discende direttamente dall'accertamento della condotta antidoverosa del proprio tesserato, appare meritevole di essere considerata quale parziale attenuante di tale responsabilità - non sussistendo nel campo della responsabilità oggettiva delle società prevista dall'ordinamento federale ipotesi di scriminanti sul genere di quella del modello comportamentale previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 - la predisposizione da parte dell'U.C. Sampdoria S.p.A. di un codice etico fatto sottoscrivere ai propri tesserati, nell'ambito di un concerto ed attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.; in tale ottica, la misura della sanzione pecuniaria inflitta prime cure alla società può apparire eccessiva, giudicando questa Commissione più congruo contenere detta misura nel limite di €5.000,00.

Per questi motivi la C.A.F., La C.A.F., riuniti i reclami nn. 1) e 2):

- accoglie parzialmente l'appello della U.S. Sampdoria S.p.A., riducendo la sanzione inflitta

ad €5.000,00;

- respinge l'appello del calciatore Carrozzi Moris.

Dichiara incamerarsi la tassa versata relativa al calciatore Carrozzi Moris e dispone la restituzione della tassa relativa al reclamo dell'U.S. Sampdoria.

- 3. APPELLO DELL'U.S. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO FLACHI FRANCESCO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006)
- 4. APPELLO DEL CALCIATORE FLACHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006)

Con atto del 10.8.2006 il Procuratore Federale, in esito all'esame della relazione dell'Ufficio Indagini relativa agli accertamenti svolti in relazione ad un'ipotesi di illecito riguardante la gara Roma/Lazio del 15.6.2005 - relazione dalla quale emergeva che il calciatore Francesco Flachi, tesserato per l'U.C. Sampdoria, aveva intrattenuto un rapporto di frequentazione con una persona dedita alle scommesse su partite del campionato di calcio e che, nell'ambito di detto rapporto, al Flachi era stato ripetutamente richiesto di assumere notizie presso il suo amico Bazzani, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Lazio, su eventuali accordi relativi alla gara suddetta, al fine di consentire l'effettuazione di scommesse dall'esito sicuro; che, infine, il Flachi, nei giorni precedenti detta gara, aveva effettivamente contattato il Bazzani per informarsi su eventuali accordi circa l'esito della partita, riferendo poi le informazioni assunte al suo amico scommettitore - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, per rispondere di dette violazioni, il calciatore Francesco Flachi e l'U.C. Sampdoria S.p.A., quest'ultima a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4, C.G.S..

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 21.9.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Flachi la sanzione della squalifica per mesi due ed all'U.C. Sampdoria l'ammenda di €10.000,00.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio hanno proposto tempestivi ed autonomi gravami la società ed il calciatore deferiti, con preannunci di reclamo entrambi del 22.9.2006, cui hanno fatto seguito nei termini gli atti di impugnazione, regolarmente comunicati alla Procura Federale.

Dei due reclami, separatamente proposti, che vengono in decisione all'odierna riunione, deve essere disposta la riunione, per evidenti ragioni di connessione oggettiva ed al fine di consentirne la trattazione congiunta.

Nel proprio gravame il Flachi denuncia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per pretesa asimmetria tra contestazione e motivazione ed in particolare per non risultare acquisita agli atti del giudizio la prova della telefonata oggetto del deferimento; estraneità ai fatti contestatigli; violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel C.G.S.; eccessività della sanzione irrogatagli.

La società, a sua volta, si duole nel proprio reclamo che la Commissione Disciplinare non abbia considerato, dichiarando la reclamante oggettivamente responsabile della violazione ascritta

al proprio tesserato, il fatto che il Flachi abbia agito per finalità del tutto personali ed in violazione delle misure di prevenzione adottate dalla società per evitare che i propri tesserati tengano condotte antidoverose.

Il reclamo spiegato dal Flachi non appare fondato e meritevole di accoglimento.

La difesa del calciatore incolpato ripropone nel presente giudizio le medesime argomentazioni difensive utilizzate prime cure, disattese e confutate dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, con puntuale, pregevole ed articolata motivazione, dalla quale, ad avviso di questa Commissione, non vi è motivo alcuno di discostarsi.

In particolare, emerge palesemente dagli atti di giudizio e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Flachi all'Ufficio Indagini, come lo stesso fosse solito frequentare un gruppo di soggetti dediti alle scommesse sportive, ed in particolare tal Francesco Sanfilippo, detto "Juanito", titolare di un esercizio commerciale ove si svolgevano incontri volti alla preparazione delle scommesse calcistiche; come, inoltre, il Flachi fosse edotto dell'attività cui era dedito abitualmente il Juanito; come il Flachi fosse sovente interpellato per rendere il proprio parere sulla bontà delle scommesse e come egli fosse perfettamente in grado di intendere il linguaggio in codice utilizzato dal suo interlocutore nel corso delle frequenti conversazioni telefoniche. Nessun dubbio, inoltre, può sussistere in ordine alla consapevolezza del Flachi circa l'attività di scommettitori cui erano dediti i soggetti frequentati, ed in particolare il Juanito, al quale egli veicolava informazioni assunte presso colleghi calciatori di altre squadre.

Alla luce di ciò, non appare dubitabile che la suddetta complessiva condotta dell'incolpato, emergente da un quadro probatorio consistente ed univoco, ancorché non idonea ad integrare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 7, C.G.S., non possa certo considerarsi indifferente per l'ordinamento sportivo, il quale, come correttamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare nell'impugnata decisione, anticipa la soglia di rilevanza delle condotte censurabili, di talché la volontaria partecipazione all'attività degli scommettitori, ancorché limitata al reperimento di informazioni privilegiate, integra certamente la violazione della norma disciplinare contestata e dei principi ad essa sottesi.

Quanto al reclamo proposto dalla società, occorre rilevare che, ferma restando la sussistenza della responsabilità oggettiva della stessa, che discende direttamente dall'accertamento della condotta antidoverosa del proprio tesserato, appare meritevole di essere considerata quale parziale attenuante di tale responsabilità - non sussistendo nel campo della responsabilità oggettiva delle società prevista dall'ordinamento federale ipotesi di scriminanti sul genere di quella del modello comportamentale previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 - la predisposizione da parte dell'U.C. Sampdoria S.p.A. di un codice etico fatto sottoscrivere ai propri tesserati, nell'ambito di un concerto ed attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.; in tale ottica, la misura della sanzione pecuniaria inflitta prime cure alla società può apparire eccessiva, giudicando questa Commissione più congruo contenere detta misura nel limite di €5.000,00.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 3) e 4):

- accoglie parzialmente l'appello della U.S. Sampdoria S.p.A., riducendo la sanzione inflitta ad €5.000,00;
- respinge l'appello del calciatore Flachi Francesco.

Dichiara incamerarsi la tassa versata relativa al calciatore Flachi Francesco e dispone la restituzione della tassa relativa al reclamo dell'U.S. Sampdoria.

Publicato in Roma il 10 Ottobre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli